

III LEGISLATURA

LVII SEDUTA

9 FEBBRAIO 1956

LVII SEDUTA

(Pomeridiana)

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 1956

Presidenza del Presidente LA LOGGIA

INDICE

	Pg.
Congedo	1491
Disegni e proposte di legge (Comunicazione di invio a commissioni legislative)	1491
Interpellanze:	
(Annunzio)	1493
(Per lo svolgimento)	
JACONO	1494
PRESIDENTE	1495, 1496
MACALUSO *	1495
BONFIGLIO * Assessore all'industria ed al commercio	1495
MARULLO *	1495
Interrogazioni (Annunzio)	1492
Mozione (Annunzio):	
PRESIDENTE	1495, 1497
BONFIGLIO *. Assessore all'industria ed al commercio	1496, 1497
D'ANTONI *	1496
Proposta di legge (Annunzio di presentazione)	1492
Proposta di legge: «Modifiche alla legge di riforma agraria» (79) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	1497, 1502, 1503, 1504
LO GIUDICE *, Assessore alle finanze	1497
MARULLO *	1497, 1498, 1503
CELI, relatore	1497, 1499
FRANCHINA *	1499, 1503, 1504
LA TERZA *	1500
LANZA	1500
MAJORANA DELLA NICCHIARA *	1502
MILAZZO *. Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste	1503, 1504

La seduta è aperta alle ore 18,20.

GIUMMARRA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Petrotta, con lettera in data di ieri, ha giustificato la sua assenza alle ultime sedute dell'Assemblea, informando di essere rimasto bloccato a Piana degli albanesi sin dal 7 ultimo scorso a causa delle recenti bufere di neve. Ritengo debba concedersi il congedo per il tempo necessario al ripristino delle comunicazioni con Piana degli albanesi, in atto interrotte.

Non sorgendo osservazioni, il congedo si intende accordato.

Comunicazione di invio di disegni e proposte di legge a commissioni legislative.

PRESIDENTE. Comunico che i seguenti disegni e proposte di legge, in precedenza annunciati, sono stati inviati alle Commissioni legislative competenti, nelle date a fianco di ciascuno indicate:

— alla Commissione legislativa «Affari interni ed ordinamento amministrativo»:

«Inchiesta parlamentare sul collocamento in Sicilia» (152), di iniziativa degli onorevoli Tuccari ed altri (9 febbraio);

III LEGISLATURA

LVII SEDUTA

9 FEBBRAIO 1956

« Istituzione del servizio sociale della Regione siciliana » (154), di iniziativa degli onorevoli Celi e Restivo (9 febbraio);

— alla Giunta del bilancio:

« Variazione di bilancio per l'anno finanziario 1955-56 » (secondo provvedimento) (159), di iniziativa governativa (8 febbraio);

— alla Commissione legislativa « Agricoltura ed alimentazione »:

« Aggiunte e modifiche per una migliore funzionalità della legge numero 104 del 27 dicembre 1950 » (155), di iniziativa dell'onorevole Mangano (9 febbraio);

« Norme di attuazione della legge 27 dicembre 1950, n. 104, per i coloni perpetui » (156), di iniziativa degli onorevole Celi e Cuzari (9 febbraio);

— alla Commissione legislativa « Pubblica istruzione »:

« Provvedimenti a favore dell'Istituto di clinica di malattie tropicali » (153), di iniziativa dell'onorevole Celi (9 febbraio);

— alla Commissione legislativa « Lavoro, previdenza, cooperazione, assistenza sociale, igiene e sanità »:

« Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1954, n. 51, con norme sulla disciplina del lavoro di facchinaggio negli scali ferroviari della Regione siciliana » (157), di iniziativa degli onorevoli Russo Michele ed altri (9 febbraio).

Annunzio di presentazione di proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Mangano ha presentato, in data 8 febbraio 1956, la proposta di legge: « Supplemento di indennità ai proprietari espropriati e indennità ai contadini estromessi di seguito all'applicazione della legge numero 104, 27 dicembre 1950 » (160).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

GIUMMARRA, segretario:

« All'Assessore ai lavori pubblici, per conoscere:

a) se risponde al vero la notizia secondo

la quale alla ditta Brucolieri Giuseppe di Favara sarebbero stati concessi i lavori di sistemazione di strade interne del comune di Canicatti a cattimo fiduciario con trascurabili ribassi, per i suoi legami politici con esponenti locali della Democrazia cristiana;

b) se intende intervenire, nel caso che la notizia sia esatta, perchè venga revocato il cattimo fiduciario e si proceda a regolare gara di appalto nell'interesse della pubblica amministrazione e delle imprese costruttrici locali. » (326)

RENDÀ - MONTALBANO - PALUMBO.

« Al Presidente della Regione, per conoscere se intenda intervenire presso gli organi competenti:

a) perchè al più presto vengano pagate le indennità ai proprietari della zona di Marausa Birgi, espropriati per la costruzione di un aeroporto militare;

b) affinchè vengano immediatamente spesi i pagamenti dei tributi relativi ai terreni espropriati;

c) perchè venga mantenuto l'impegno assunto di pagare l'ammontare del frutto pendente della decorsa annata agraria al momento della consegna dei terreni; pagamento finora ingiustificatamente rinviato dal settembre 1955, con notevole danno economico degli interessati. » (327) (Gli interroganti chiedono la risposta scritta)

MESSANA - BUCELLATO.

« All'Assessore ai lavori pubblici, per conoscere:

a) i motivi per i quali è stata sospesa l'esecuzione dei lavori di sistemazione dello stradale Bivio-Campofranco-Sutera-Mussomeli;

b) se non ritiene opportuno intervenire con la massima urgenza a stanziare la somma necessaria per la sistemazione definitiva, comprendente l'allargamento e la bitumatura di detto stradale, data l'attuale impraticabilità dello stesso, che rende oltremodo difficile e pericoloso il transito degli autovechi e specialmente delle corriere in servizio pubblico Sutera-Stazione, Sutera-Caltanissetta e Caltanissetta-Sutera-Mussomeli.

A seguito delle recenti precipitazioni atmosferiche si rende assolutamente improroga-

III LEGISLATURA

I.VII SEDUTA

9 FEBBRAIO 1956

bile provvedere accchè il centro abitato di Sutera non resti tagliato fuori da ogni possibilità di comunicazione con il capoluogo e con i comuni viciniori. » (328) (*L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza*)

LANZA.

« All'Assessore ai lavori pubblici, per sapere:

a) se ha preso in considerazione il progetto di sistemazione della strada mare Macconi, spedito dal comune di Acate (Ragusa) con nota numero 5054 prot. del 21 agosto 1953 per avere il contributo di cui alla legge regionale numero 30 del 21 aprile 1953;

b) se intende provvedere subito al finanziamento, dato il fatto che la importante arteria, che con il suddetto finanziamento dovrebbe migliorarsi e completarsi, serve a dare sfogo al transito intenso di camions, automobili, carri, etc. di una importante zona trasformata a coltura ortalizia, dove trovano lavoro migliaia di braccianti-compartecipanti. » (329) (*L'interrogante chiede la risposta scritta con urgenza*)

JACONO.

« All'Assessore al lavoro, alla previdenza ed all'assistenza sociale, per sapere se non intenda procedere alla normalizzazione dell'amministrazione della cooperativa pescatori « Pace e lavoro » di Scoglitti (Ragusa), sostituendo al Commissario il Consiglio eletto dai soci.

In atto esiste grave, crescente malcontento fra gli aderenti alla Cooperativa, per cui si ritiene opportuno l'immediato intervento nel modo richiesto. » (330) (*L'interrogante chiede la risposta scritta con urgenza*)

JACONO.

« All'Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste, per conoscere se, in considerazione del fatto che il seme di cotone prodotto durante la decorsa annata agraria, a causa del cattivo tempo, non presenta, specie in provincia di Trapani, le caratteristiche originali — ragione per cui potrebbe essere compromessa la produzione della corrente annata agraria —, non ritenga opportuno provvedere ad assicurare agli agricoltori seme selezionato.

Gli interroganti fanno presente che sta per approssimarsi il periodo della semina. » (331) (*Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza*)

GRAMMATICO - ADAMO - BUTAFUOCO - LA TERZA.

« All'Assessore delegato al turismo, allo spettacolo ed allo sport, per sapere:

1) quali sono le cause che hanno ritardato e ritardano l'attuazione della legge relativa alla istituzione ed al funzionamento della scuola alberghiera nel Castello Utveggio di Palermo;

2) quali provvedimenti intende adottare per rimuovere gli ostacoli di cui sopra, onde pervenire con la maggiore sollecitudine alla rimessa in efficienza del grandioso immobile, che da troppo tempo si trova in stato di completo abbandono. » (332) (*L'interrogante chiede la risposta scritta*)

MAZZOLA.

« All'Assessore delegato al turismo, allo spettacolo ed allo sport, per conoscere quale azione intenda svolgere per favorire la costruzione della funivia che allacci la città di Palermo con il monte Pellegrino, in considerazione della grande importanza che l'opera rivestirebbe dal punto di vista turistico, per la maggiore valorizzazione del monte Pellegrino, meta preferita dei forestieri e dei palermitani, sia dal punto di vista religioso e spirituale, che da quello panoramico ed artistico. » (333) (*L'interrogante chiede la risposta scritta*)

MAZZOLA.

PRESIDENTE. Comunico che le interrogazioni testè annunziate saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno; quelle per le quali è stata chiesta la risposta scritta sono già state inviate al Governo.

Annuncio di interpellanze.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle interpellanze presentate alla Presidenza.

III LEGISLATURA

LVII SEDUTA

9 FEBBRAIO 1956

GIUMMARRA, segretario:

« All'Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste, per sapere:

1) se intende porre fine alla gestione commissariale del Consorzio di bonifica del Gela, procedendo con urgenza alla elezione del Consiglio di amministrazione;

2) quali ragioni si frappongono a queste elezioni sempre rinviate per ragioni politiche. » (44)

CORTESE - JACONO - MACALUSO
- NICASTRO.

« Al Presidente della Regione, all'Assessore ai lavori pubblici ed all'Assessore all'industria ed al commercio, per conoscere quale azione hanno svolto o intendono svolgere verso il Governo centrale e la Cassa per il Mezzogiorno per il mancato adempimento, da parte di questo organismo, agli impegni di finanziamento di alcune opere indispensabili per il completamento del piano idroelettrico dell'Ente siciliano di elettricità.

In particolare, la Cassa per il Mezzogiorno ha ritirato la sua proposta per un contratto con il quale avrebbe dato all'E.S.E. 2 miliardi e 50 milioni a fondo perduto e concesso un prestito di 4 miliardi e mezzo da rimborsare in venti anni al tasso del 5,50 per cento di fronte ad un obbligo dell'Ente di costruire il canale e le due centrali di Paterno e di Barca.

L'affermazione dei dirigenti della Cassa, di non potere far fronte agli impegni perché solo ora si sono accorti di non avere fondi sufficienti per la Sicilia, è soltanto un pretesto per colpire in una fase delicatissima il piano dell'E.S.E..

Gli interpellanti fanno presente che il Presidente dell'E.S.E., in una riunione della Commissione per l'industria, dichiarò che era certo di questi finanziamenti della Cassa e che questi erano assolutamente indispensabili per la vita dell'Ente. Il Presidente della Regione aveva dato analoghe assicurazioni.

Questi fatti mostrano che una precisa manovra, organizzata da monopoli elettrici, è in corso per soffocare l'Ente siciliano di elettricità, mentre si dibatte il grave problema della industrializzazione e del prezzo della

energia. » (45) (Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con la massima urgenza)

MACALUSO - OVAZZA - NICASTRO
- RENDA - COLOSI - MARRARO -
CORTESE.

« Al Presidente della Regione ed all'Assessore alle finanze, per conoscere se non creano opportuno intervenire in favore dei numerosi piccoli proprietari, coltivatori diretti, che sono stati espropriati delle loro terre, quasi tutte coltivate a vigneto, siti nella zona Marausa-Birgi e appartenenti al territorio dei comuni di Trapani e Marsala, e ciò al fine:

1) di assicurare ai suddetti proprietari il pagamento di un equo prezzo delle loro terre destinate alla costruzione di un aeroporto militare, tenuto presente l'attuale alto valore commerciale delle medesime, rese particolarmente fertili dalle imponenti opere di bonifica e dal lavoro degli odierni possessori;

2) di impegnare le competenti autorità a pagare agli stessi l'ammontare del frutto pendente della decorsa annata agraria al momento della consegna dei terreni, pagamento rinviato, senza giustificazione alcuna, con notevole danno economico degli interessati;

3) di ordinare la sospensione del pagamento dei tributi erariali comunali e provinciali, iscritti a ruolo, relativi ai terreni facenti parte della suddetta espropria, che tanto disagio e danno ha arrecato alle popolazioni laboriose di quella zona. » (46)

D'ANTONI - MESSANA - BUCELLATO.

PRESIDENTE. Avverto che, trascorsi tre giorni dall'odierno annuncio senza che il Governo abbia dichiarato che respinge le interpellanze o abbia fatto conoscere il giorno in cui intenda trattarle, le interpellanze stesse saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Per lo svolgimento di interpellanze.

JACONO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JACONO. Onorevole Presidente, è stata annunciata una interpellanza a firma mia e dell'onorevole Cortese, con la quale si sollecita l'elezione del Consiglio del Consorzio di boni-

fica del Gela, oggi amministrato da un commissario. Grave malcontento regna fra i soci di questo consorzio, i quali esercitano le più vive pressioni, perché al più presto vengano fatte le elezioni; desidererei, perciò, che si stabilisca la data — che, in ogni caso, non dovrebbe essere molto lontana — per lo svolgimento di questa interpellanza.

PRESIDENTE. E' una materia che riguarda l'Assessore all'agricoltura, che non è presente in questo momento. La invito a rinnovare la sua richiesta quando sarà presente in Aula l'Assessore.

MACALUSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACALUSO. Onorevole Presidente, ho presentato una interpellanza riguardante una gravissima situazione determinatasi all'Ente siciliano di elettricità. E' noto all'Assessore all'industria che, in una riunione della Commissione per l'industria, il Presidente dello E.S.E. diede assicurazioni della prossima firma di una convenzione fra l'Ente e la Cassa per il Mezzogiorno, per il completamento del piano idroelettrico dell'Ente stesso, e cioè per la costruzione di due nuovi impianti a Paternò e a Barca e la successiva canalizzazione, per un importo di molti miliardi.

La convenzione prevedeva che la Cassa dovesse erogare due miliardi e 50 milioni e altri 4 miliardi a titolo di prestito con l'interesse del 5,50 per cento.

E' stato reso noto, attraverso comunicazioni da parte del Presidente dell'Ente, che la Cassa per il Mezzogiorno non intende più firmare la convenzione, mettendo in una situazione gravissima l'E.S.E. che non può più completare il piano elaborato sulla base dell'affidamento che la stessa Cassa gli aveva dato.

L'interpellanza, che riveste un carattere di estrema gravità ed urgenza, è rivolta congiuntamente al Presidente della Regione, all'Assessore ai lavori pubblici ed all'Assessore all'industria. Io prego gli interpellati di rendersi conto che i fatti da noi indicati richiedono una risposta immediata, dato che i lavori non possono avere inizio per mancanza della firma di questa convenzione con la Cassa per il Mezzogiorno.

BONFIGLIO, Assessore all'industria ed al commercio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFIGLIO, Assessore all'industria ed al commercio. Onorevole Presidente, come risposta immediata, il Governo non può che assicurare che assumerà ogni e qualsiasi impegno, affinchè quanto ha annunciato il Presidente dell'E.S.E. alla Commissione per l'industria sia accertato e gli affidamenti dati siano mantenuti. Ma, evidentemente, non potrà il Governo dar conto della sua azione domani o dopodomani. L'impegno che prendiamo è di riferire, in sede di svolgimento della interpellanza, tutto quello che faremo per la attuazione del progetto di cui nell'interpellanza stessa si fa cenno.

MACALUSO. La Cassa ha già comunicato che non intende più firmare.

BONFIGLIO, Assessore all'industria ed al commercio. A noi nulla consta di tutto questo e dobbiamo accettare perché si sarebbe venuti a questa decisione ed eventualmente rimuovere gli ostacoli che si sarebbero frapposti. Ella, onorevole interpellante, avrà la sua risposta dopo che avremo svolto un'azione energica ed efficace, della quale riferiremo appunto in sede di svolgimento della interpellanza. Con questa intesa, chiedo che l'interpellanza sia posta all'ordine del giorno per essere svolta al proprio turno.

PRESIDENTE. Allora sarà trattata a turno ordinario. Resta così stabilito.

MARULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARULLO. Assieme ad altri colleghi della destra ho presentato una interpellanza, con la quale, ritenuto che spetta al Governo, in base ai suoi poteri, stabilire la data per la convocazione dei comizi per le prossime elezioni amministrative, si chiede al Presidente del Governo regionale, di volere, se crede, darci comunicazione di questa data. Desidero, onorevole Presidente, sollecitare la trat-

III LEGISLATURA

LVII SEDUTA

9 FEBBRAIO 1956

tazione dell'interpellanza e gradirei conoscerne, in merito a questa trattazione, il pensiero suo e del Governo.

PRESIDENTE. Il pensiero mio? Non ho da manifestare alcun pensiero sull'argomento.

MARULLO. Sulla trattazione.

PRESIDENTE. Al riguardo, il regolamento stabilisce che il Governo può dare una risposta nella stessa seduta o in quella successiva, se e in quanto intenda rispondere. Siccome il Presidente della Regione è assente per infermità, non possiamo rivolgergli domande in questo momento; ne ripareremo appena sarà in Aula il Presidente o l'Assessore delegato agli enti locali.

Annuncio di mozione.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura della mozione presentata alla Presidenza.

GIUMMARRA, segretario:

« L'Assemblea regionale siciliana,

considerato che la coltura del cotone costituisce in Sicilia nel piano generale di trasformazione agraria una delle prospettive economiche più promettenti rispetto ad altre colture;

considerato che il cotone prodotto nelle regioni meridionali ed insulari raggiunge appena il quinto dell'intero fabbisogno nazionale;

ritenuto che la produzione nazionale del cotone non è stata fino ad oggi sostenuta dalla politica doganale e del commercio con lo estero seguita dal Governo centrale ed è stata abbandonata indiscriminatamente alle rovinose conseguenze di larghe e libere importazioni di cotone estero;

ritenuto che per effetto di tale politica il cotone nazionale ha nel mercato un prezzo antieconomico per i produttori, che potrebbe arrestare e compromettere lo sviluppo della coltura del cotone, che tanta manodopera assorbe;

considerato e ritenuto l'anzidetto,

impegna il Governo regionale

a svolgere proficua azione presso i competenti ministeri dell'agricoltura e del commercio con l'estero al fine di ottenere un provvedimento legislativo che obblighi tutti coloro che fanno domande di licenza di acquisto di cotone estero di provvedersi, per un quinto del loro fabbisogno, di cotone nazionale, ordinando, altresì, ai produttori o possessori di cotone nazionale, che hanno interesse a vendere la loro merce, di fare regolare segnalazione all'Associazione cotoniera italiana dei loro quantitativi disponibili per la determinazione della qualità e del prezzo, quest'ultimo riferito a qualità similari di cotone estero. » (15)

D'ANTONI - MAJORANA DELLA NICCHIARA - OVAZZA - FRANCHINA - PETTINI - LA TERZA - DE GRAZIA - FARANDA.

PRESIDENTE. Bisogna ora stabilire la data di discussione della mozione testè annunciata. Prego il Governo di esprimere la sua opinione al riguardo.

BONFIGLIO, Assessore all'industria ed al commercio. Sarebbe opportuno attendere che fosse presente l'Assessore all'agricoltura.

D'ANTONI. Credo che l'argomento riguardi maggiormente l'Assessore al commercio.

PRESIDENTE. La mozione riguarda sia il settore dell'agricoltura che quello del commercio.

BONFIGLIO, Assessore all'industria ed al commercio. Sarei del parere di rinviarla a turno ordinario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il propONENTE, onorevole D'Antoni.

D'ANTONI. L'oggetto della mozione non consente una dilazione, perchè, se si vuole arrivare a svolgere un'azione proficua, bisogna intervenire tempestivamente presso il competente Ministero del commercio con lo estero, per l'emissione di un provvedimento legislativo che obblighi tutti gli industriali, acquirenti di cotone estero, ad acquistare, per un quinto del loro fabbisogno, il cotone esistente sul mercato nazionale.

III LEGISLATURA

LVII SEDUTA

9 FEBBRAIO 1956

Penso che la discussione della mozione debba svolgersi al più presto possibile, onde evitare che essa rimanga nel campo astratto e far sì che possa conseguire, invece, risultati concreti.

Vorrei pregare, quindi, il Governo di consentire perchè la mozione di cui trattasi possa essere discussa con urgenza e, possibilmente, sabato prossimo.

BONFIGLIO, Assessore all'industria ed al commercio. Io non ho difficoltà.

PRESIDENTE. Allora rimane stabilito che la mozione sarà discussa nella seduta di sabato prossimo.

Seguito della discussione della proposta di legge: « Modifiche alla legge di riforma agraria » (79).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge: « Modifiche alla legge di riforma agraria », di iniziativa dell'onorevole Lo Magro.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri è stata sospesa la discussione dopo l'approvazione del primo comma dell'articolo 5, su richiesta della Commissione, al fine di esaminare gli emendamenti presentati ai rimanenti comma dell'articolo stesso.

Comunico che la Commissione, dopo avere esaminati i vari emendamenti presentati, ha presentato il seguente emendamento:

sostituire ai comma secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo sostitutivo precedentemente approvato dalla Commissione i seguenti altri:

« Salvo quanto stabilito al precedente articolo 3, restano fermi i termini previsti dal titolo III della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104.

E' riconosciuta tuttavia validità agli atti di trasferimento diretti alla formazione della piccola proprietà contadina in applicazione del D. L. 24 febbraio 1948, n. 114, e successive aggiunte e modificazioni, di data certa anteriore al 25 ottobre 1955.

La superficie oggetto degli atti di cui al comma precedente va imputata sull'eventuale quota residuata ai proprietari secondo i piani di individuazione e conferimento.

Non si dà luogo ai benefici di cui all'articolo 11 del D. L. 24 febbraio 1948, n. 114. »

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE, Assessore alle finanze. Signor Presidente, la pregherei di sospendere brevemente la seduta, dato che l'Assessore all'agricoltura, onorevole Milazzo, è momentaneamente impedito. Fra dieci minuti o un quarto d'ora egli sarà a disposizione dell'Assemblea per partecipare alla discussione.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni la richiesta è accolta.

(*La seduta, sospesa alle ore 19,05, è ripresa alle ore 19,30*)

PRESIDENTE La seduta è ripresa.

MARULLO. Chiedo di parlare sul nuovo emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Prima lasciamo che la Commissione lo illustri.

MARULLO. Io vorrei eccepire la preclusione in base all'articolo 101 del regolamento interno.

PRESIDENTE. L'emendamento ancora non è stato illustrato dalla Commissione. Perchè io possa giudicare su una eventuale eccezione di preclusione, è bene sentire prima la Commissione, che l'emendamento ha proposto. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Celi.

CELI, relatore. Onorevole Presidente, dopo la fattispecie che risulta contemplata nel primo comma dell'articolo 5, la Commissione, in una lunga riunione, ha rielaborato i commi secondo, terzo, quarto e quinto con la partecipazione dell'Assessore all'agricoltura. Col richiamo alla legge 27 dicembre 1950, numero 104, si è voluto aderire a quanto ripetutamente in quest'Aula è stato sollecitato: non creare delle norme nuove, ma inquadrare il provvedimento al 27 dicembre 1950, quando la legge di riforma agraria era in vi-

III LEGISLATURA

LVII SEDUTA

9 FEBBRAIO 1956

gore e i terreni erano stati prosciugati o erano quasi tutti affiorati. Si è voluto così ribadire il principio che a quei terreni, già esistenti a quella data, si applicano tutte le norme della legge di riforma agraria.

Si è tenuto particolare conto, nel terzo comma, delle vendite effettuate in base alla legge sulla piccola proprietà contadina, per riconoscere la validità di questi atti, che hanno una particolare motivazione sociale e la cui risoluzione, oltre a portare degli inconvenienti sociali, pregiudica determinati diritti che si sono consolidati attraverso i contratti stipulati.

Il quarto comma non fa che ripetere quello che era il terzo comma che abbiamo esaminato ieri in Assemblea. Così pure l'ultimo comma esclude i benefici dell'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio, numero 114, per questi terreni. E' una norma che non riguarda la legge di riforma agraria, ma la legge per la piccola proprietà contadina.

Questi, in sostanza, gli emendamenti che la Commissione sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marullo.

MARULLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 101 del nostro regolamento recita esattamente in questi termini: « Non possono proporsi sotto qualsiasi forma articoli aggiuntivi o emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni dall'Assemblea adottate sull'argomento. Il Presidente inappellabilmente decide previa lettura. »

« Nel caso in cui venga ammessa la proposta, può sempre essere opposta la questione pregiudiziale. »

A me pare che tra il primo comma dell'articolo 5 (emendamento sostitutivo dell'articolo 5 approvato dalla maggioranza della Commissione e votato ieri sera dall'Assemblea) e l'emendamento in discussione, sostitutivo del comma secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 5, esista una chiara contraddizione. Mi sforzerò di dimostrare come, secondo me, questa contraddizione esista e sia più che evidente.

Rileggono, perciò, il primo comma approvato ieri sera dall'Assemblea, il quale dice: « Non si tiene conto » (cioè non si tiene conto ai

fini del conferimento) « degli atti di trasferimento tra vivi, degli atti di costituzione, di vendita e conferimento in società che non abbiano data certa anteriore al 25 ottobre 1955 e aventi per oggetto i terreni di cui all'articolo 1 della presente legge, qualora comportino una riduzione della superficie da conferire ». Ricorderò ai colleghi che, dopo gli interventi del Presidente della Regione e del Presidente dell'Assemblea, fu definitivamente assicurato che la espressione « che non abbiano data certa anteriore al 25 ottobre 1955 » indica gli atti posteriori al 25 ottobre 1955. Fu così chiaro questo particolare che basterebbe leggere i verbali della seduta di ieri sera per stabilire che non vi è alcun equivoco e che l'Assemblea ha stabilito, in ordine alla validità di questi atti, una data che è quella del 25 ottobre 1955. Da questa data non si può tornare indietro o, perlomeno, non si può presentare alcun emendamento che sia in contraddizione con questa data già stabilita con un voto dell'Assemblea medesima.

Che cosa dice l'emendamento sostitutivo presentato ulteriormente dalla Commissione? L'emendamento, ai commi secondo, terzo, quarto e quinto, dice: « Salvo quanto stabilisce al precedente articolo, restano fermi i termini previsti dal titolo terzo della legge regionale 27 dicembre 1950, numero 104 ». Quali sono questi termini? Li troviamo indicati all'articolo 30 della legge di riforma agraria: « Non si tiene conto dei trasferimenti tra vivi registrati dopo il 31 dicembre 1949... »; « Non si tiene conto, altresì, degli atti di vendita o conferimento a società posteriori al 31 gennaio 1948... »; « L'E.R.A.S. può impugnare gli atti a titolo oneroso compiuti dal 1 gennaio 1948 fino al 31 dicembre 1949, quando appaiano simulati al fine di sottrarsi... ».

Può esservi dubbio che c'è contraddizione tra quello che ha votato ieri sera l'Assemblea e quello che adesso si fa rivivere attraverso l'emendamento della Commissione? La contraddizione esiste: se ieri sera abbiamo stabilito che tutti gli atti precedenti al 25 ottobre 1955 sono validi e abbiamo creato uno « sbarramento », oltre il quale non è possibile andare, relativamente alla validità degli atti, non si possono oggi richiamare tutti i termini della legge di riforma agraria, come ha voluto fare la Commissione attraverso

so il suo emendamento. La contraddizione è evidente.

Faccio appello al regolamento, sicuro che Ella, onorevole Presidente, non potrà non dichiarare la preclusione.

Ma c'è di più: il secondo comma dell'emendamento sostitutivo suona così: « E' riconosciuta tuttavia validità degli atti di trasferimento diretti alla formazione della piccola proprietà contadina in applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1948, numero 114, e successive aggiunte e modificazioni, di data certa anteriore al 25 ottobre 1955 ».

Qui c'è un'altra contraddizione: nel primo comma, che abbiamo già votato, abbiamo stabilito che tutti gli atti di data certa anteriore al 25 ottobre sono validi; adesso stabiliamo una eccezione che conferma quello che abbiamo già votato ieri sera. Questa eccezione non ha ragion d'essere, è superflua ed inutile, e come tale preclusa, perchè la materia è già stata disciplinata dal primo comma, il quale stabilisce che sono validi tutti gli atti, compresi quelli previsti nel decreto legislativo 24 febbraio 1948, ai fini della costituzione della piccola proprietà contadina.

Quindi, onorevole Presidente, per questi due ordini di motivi, dai quali in modo assai evidente emerge la contraddizione tra il comma votato ieri sera dall'Assemblea e l'emendamento sottoposto oggi all'esame e al voto dell'Assemblea, insisto perchè Ella si onori di portare la sua attenzione su questa preclusione, che a noi appare evidentissima.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Celi, sulla eccezione di preclusione sollevata dall'onorevole Marullo.

CELI, relatore. Onorevole Presidente, se non ricordo male, in Commissione, oggi, lo onorevole Marullo, proprio a seguito del comma che era stato approvato dall'Assemblea, ha proposto degli emendamenti di contenuto analogo agli emendamenti che oggi vengono all'esame dell'Assemblea. Evidentemente, il suo pensiero sulla preclusione costituisce un ripensamento.

Voglio fare presente che ieri l'Assemblea ha preso in esame un emendamento sostitutivo composto di cinque comma ed ha deliberato di discutere l'emendamento stesso comma per comma. Siamo riusciti ad approvare il primo comma. Questo primo comma si riferi-

sce ad una materia ben definita, come anche accennava l'onorevole Marullo, cioè agli atti successivi al 25 ottobre, e per questi atti successivi dà delle norme specifiche. Restava da stabilire nella legge quanto dovesse avvenire per gli altri atti anche in analogia all'articolo 30 della « legge madre », della legge di riforma agraria, su cui si è modellato questo emendamento che la Commissione ha presentato.

Se mal non ricordo, anche l'articolo 30 della legge 27 dicembre 1950, numero 104, fu discusso per divisione e non fu posta alcuna preclusione, quantunque il terzo comma si riferisce agli atti posteriori al 31 ottobre 1948, il quarto comma riguardasse un'altra categoria di atti ed il quinto le impugnative degli atti su cui si potesse configurare una ipotesi di frode nei rispetti della legge.

Non vedo come si possa — salvo a volere motivare con ragioni di forma l'opposizione sostanziale al provvedimento della estensione della legge di riforma agraria a terreni già emersi al momento di attuazione della legge stessa — configurare una qualsiasi eccezione di preclusione su materia così chiara, che disciplina ipotesi diverse ma per nulla in contrasto con quanto ieri sera l'Assemblea ha stabilito.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ricalcando quanto testè ha detto il collega Celi, mi pare evidente — ed il mio ricordo, peraltro, è consacrato nel resoconto stenografico e nei verbali della seduta — che ieri sera eravamo chiamati a discutere un emendamento elaborato dalla Commissione, il quale constava di cinque comma. E' ovvio che ogni comma, anche se conteneva particolari disposizioni, serviva senza dubbio alla interpretazione di tutto l'articolo. Si stabilì, è vero, la votazione per divisione dei vari comma. Ora ciascuno di questi, pur prendendo in esame la validità o la non validità degli atti, aveva oggetti specifici di tutela totalmente diversi; per cui il primo comma, che abbiamo approvato ieri sera, si riferiva soltanto alla questione relativa alla formazione della massa dei conferimenti. Infatti, l'emendamento sostitutivo di tutti gli altri comma dell'articolo 5, venuto in discussione ieri sera.

III LEGISLATURA

LVII SEDUTA

9 FEBBRAIO 1956

viene ad incidere su materie totalmente diverse, parlando della validità e degli effetti della validità degli atti compiuti anteriormente e posteriormente al 25 ottobre 1955.

Mi pare, dunque, che l'eccezione di preclusione non abbia alcuna possibilità di ingresso per la diversità fra la materia esaminata nella prima parte dell'articolo 5, approvato ieri sera, e la materia che intende esaminare e disciplinare l'emendamento elaborato stamane dalla Commissione. Diceva bene il collega Celi che l'articolo in esame ricalca la forma e la sostanza legislativa — non considerando, naturalmente, i diversi termini — dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1950, numero 104. A nessuno è venuto in mente, nemmeno ai sottili sofisticatori di ogni norma di diritto, di tacciare di incostituzionalità e di contraddittorietà l'articolo 30 della legge di riforma agraria — e gli avvocati legulei degli agrari non hanno lasciato nulla di intentato nell'attacco alla riforma agraria —; mai si è sentito dire da parte dei difensori dei proprietari che l'articolo 30 della legge di riforma agraria fosse contraddittorio nelle sue varie disposizioni.

Comunque, signor Presidente, a me pare che questa sia una questione devoluta inappellabilmente al giudizio di vostra Signoria. Ed io ritengo che Ella, signor Presidente, deciderà in senso negativo, cioè escludendo che possa trovare ingresso l'eccezione di preclusione sollevata dall'onorevole Marullo.

LA TERZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA TERZA. Signor Presidente, condivido perfettamente la tesi dell'onorevole Marullo. La deroga aveva ragione d'essere nella formulazione dell'articolo 5, così come era stato presentato ieri sera; ma, dopo l'approvazione del primo comma, il contrasto è evidente. Dice l'emendamento sostitutivo che « E' riconosciuta tuttavia validità agli atti di trasferimento diretti alla formazione della piccola proprietà contadina in applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1948, numero 114, e successive aggiunte e modificazioni, di data certa anteriore al 25 ottobre 1955 ».

Ora, il comma da noi approvato ieri sera dice: « Non si tiene conto degli atti di tra-

« sferimento tra vivi, degli atti di costituzione, di vendita e conferimento in società, « che non abbiano data certa anteriore al 25 ottobre 1955... ».

Ieri abbiamo in un certo momento raggiunto un punto di intesa: si è detto che gli atti di data certa non anteriore al 25 ottobre sono giuridicamente nulli, non hanno alcuna efficacia e potrebbero essere configurati come annullabili. Questo è il punto fermo. Ebbe ne, nel testo che oggi è al nostro esame, e precisamente nell'emendamento sostitutivo del terzo comma, si afferma che « tuttavia sono validi gli atti diretti alla formazione della piccola proprietà contadina di data anteriore al 25 ottobre 1955 ». Se non è tautologia, questa...! Il « tuttavia », che fu il « ponte dell'asino » di ieri sera, implicherebbe una eccezione al principio generale; ma qui non vi è eccezione, non vi è altro che il ribadimento di un concetto acquisito legislativamente nel primo comma approvato ieri sera.

Allora, se non possiamo mandare a monte, o a mare, il primo comma che è stato approvato, non ha ragione d'essere questo comma dell'emendamento sostitutivo, che dovrebbe diventare terzo comma dell'articolo 5. Non che esso sia in contrasto, ma è assolutamente ultroneo. Il contrasto nasce, invece, tra il primo comma già approvato e quello che dovrebbe sostituire il secondo e nel quale si stabilisce che « Salvo quanto stabilito al precedente articolo 3, restano fermi i termini previsti dal titolo III della legge regionale 27 dicembre 1950 ». E' evidente che, restando fermi tali termini, si modificherebbe quello stabilito nel progetto di legge in esame con le norme già approvate.

Vero è che una legge successiva può abrogare una legge precedente. Ma allora stabiliamo termini più precisi e formuliamo un testo ex novo.

Per concludere, ritengo che i commi sostitutivi proposti dalla Commissione debbano essere respinti, perché in contrasto col comma già approvato.

LANZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, a me non pare che ci sia preclusione per la discussione dell'articolo proposto dal-

III LEGISLATURA

LVII SEDUTA

9 FEBBRAIO 1956

la Commissione. Non vi è preclusione proprio per gli stessi motivi che sono stati indicati dalle due parti in contrasto.

Bisognerebbe cominciare con lo spiegare che cosa è stato votato ieri sera dall'Assemblea, dato che, se tutti abbiamo letto il comma votato ieri sera, pochi possono comprenderne il senso. Bisogna pensare che qualche parola è stata dimenticata nella penna, perché, dopo che per ben cinque articoli si era parlato di questa proposta di legge, riferendola alla legge di riforma agraria, quella legge che in occasione del Biviere di Lentini è stata chiamata la « legge madre » — madre di tutta la figliolanza che si era avuta nella passata legislatura e che continua anche in questa legislatura —, noi abbiamo votato ieri sera un emendamento che dice: « Non si tiene conto... », ma che non specifica di cosa non si tiene conto. E' sottointeso che voleva dirsi che non si tiene conto della proprietà soggetta a conferimento. Credo che su questo punto possiamo essere tutti d'accordo. Poi, con una dizione effettivamente non troppo felice, per adoperare un eufemismo, è stato scritto: « ...degli atti di trasferimento che non abbiano data certa anteriore al 25 ottobre 1955... ».

Si ha, però, un limite: « qualora comportino una riduzione della superficie da conferire ».

Non è una norma nuova, onorevoli colleghi; questa norma era stata già scritta, votata e, aggiungo, applicata, nella legge di riforma agraria, all'articolo 30.

La norma scritta nella legge di riforma agraria (io pregherei i colleghi di seguirmi e non penso di dovere pregare anche il Presidente, il quale conosce queste norme) nella dizione dell'articolo 30, è chiara per tutti. Il primo comma dice: « La proprietà complessiva soggetta a conferimento a norma dell'articolo 22 e dell'articolo 23 si determina con riguardo al momento dell'entrata in vigore della presente legge » (1950). Sarebbe questa la parte omessa nell'emendamento di cui stiamo discutendo e che lascia molto oscuro l'emendamento stesso. Il primo capoverso aggiunge: « Non si tiene conto dei trasferimenti tra vivi registrati dopo il 31 dicembre 1949 ». Cioè la legge di riforma agraria, all'articolo 30, stabilisce una data per gli atti di trasferimento che incidono sulle proprietà soggette a conferimento. Questa data è stata stabilita al 31 dicembre 1949. Similmente, ieri

sera, l'emendamento per questa proposta di legge suonava così: « Non si tiene conto degli atti di trasferimento successivi al 25 ottobre 1955 ».

Che cosa era avvenuto, allorché l'Assemblea, nella prima legislatura, aveva votato lo articolo 30? Che, dopo quelle parole da me lette, aveva votato altre norme che derogavano completamente alla votazione già effettuatisi. E le norme venivano modificate innanzitutto nello stesso capoverso già letto, facendo delle eccezioni specifiche per la piccola proprietà contadina, e poi nel secondo capoverso, laddove si dice: « Non si tiene conto » (nonostante, cioè, tutto quello che si è detto prima) « degli atti di vendita o conferimento a società, posteriori al 31 gennaio 1948 ».

Cioè, nel secondo capoverso, l'Assemblea, non solo non trovò motivo di preclusione per votare una data anteriore a quella votata e approvata pochi minuti prima, ma nessuno mai si è sognato di opporre che vi fosse contrasto fra le due norme.

Gli emendamenti che la Commissione ora chiede che vengano votati, sono esattamente identici a quelli riferiti dell'articolo 30 della legge di riforma agraria.

Insomma, la Commissione, nella sua maggioranza, quando ha presentato e votato questi emendamenti, ha voluto esplicitamente dire che non si vogliono adottare due pesi e due misure per nessuno; che, nel fare una legge, che riguarda terre emerse successivamente o antecedentemente alla legge di riforma agraria, non ci si vuole riferire né ai proprietari né a determinate società;...

MARULLO. La contraddizione è chiara.

LANZA. ...si vuole adottare, invece, una norma semplice, molto semplice; agganciare, come già l'Assemblea ha stabilito alla unanimità votando l'articolo 1, onorevole Marullo, alla legge di riforma agraria i terreni già emersi o in via di emersione nel 1950, senza creare due pesi e due misure tra coloro i quali ebbero computata, nella quota di conferimento, anche la terra del Biviere e coloro i quali, proprietari anch'essi, non l'ebbero computata. Non vogliamo adottare due sistemi. Ecco il motivo d'ordine morale per cui oggi diciamo: eguale trattamento a tutti, sia che vengano avvantaggiati i proprietari, sia che vengano danneggiati.

III LEGISLATURA

I.VII SEDUTA

9 FEBBRAIO 1956

Non importa sapere chi sono i proprietari e chi sarà colpito o agevolato da questa legge. Interessa una sola cosa: che una legge votata dall'Assemblea non si riferisca a questo o a quello.

Quando in questa legge noi ponessimo la data di una certa interpellanza o di un certo disegno di legge, noi metteremmo il nome e cognome degli interessati: questo non sarebbe giusto per la dignità dell'Assemblea. Dobbiamo, invece, fare una legge semplice, che riconduca questa legge del Biviere di Lentini alla legge generale di riforma agraria: è questo lo scopo per cui la Commissione ha accettato l'emendamento. (*Interruzione dell'onorevole Marullo*)

Non vi sono ragioni di preclusione, onorevole Marullo. Sono certo che il Presidente dell'Assemblea vorrà dire, con apprezzamento insindacabile, che l'Assemblea può andare avanti nella discussione degli emendamenti della Commissione, in quanto non vi è nessuna preclusione tra quanto votato ieri sera e quanto proposto ora.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Onorevole Presidente, ringrazio l'onorevole Lanza per gli argomenti da lui portati alla tesi dell'onorevole Marullo; tesi che, naturalmente, condivido.

L'onorevole Lanza, nella prima parte del suo intervento, ha fatto una disquisizione sull'articolo 30 della legge di riforma agraria; ed è appunto tale disquisizione che dimostra la preclusione, perché, se l'Assemblea — che all'articolo 1 volle agganciare questa legge alle disposizioni generali — non avesse creduto di avere riguardo ai termini di validità delle vendite e fare una eccezione alla legge generale, non avrebbe votato il primo comma dell'articolo. Col primo comma dell'articolo l'Assemblea intese, appunto, derogare dall'articolo 30 della legge di riforma agraria; intese sostituire ai termini di validità delle vendite, di cui all'articolo 30, i termini che ieri sono stati approvati. Quindi, se al caso particolare, previsto dal primo comma, dovesimo fare seguire il secondo, cadremmo in contraddizione completa, perché, in base al

primo comma, rimangono valide le vendite fino al 25 aprile; invece, le disposizioni richiamate nel secondo comma annullano la validità che il primo ha stabilito. Ci troviamo dunque ad una preclusione chiara, derivante dalla contraddittorietà delle disposizioni contenute nel medesimo articolo.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sull'argomento. Sospendo la seduta per dieci minuti, perché ritengo necessario consultare gli atti relativi alla seduta di ieri sera, prima di decidere.

(*La seduta sospesa alle ore 20,5, è ripresa alle ore 20,15*)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, va anzitutto, precisato che siamo in corso di esame del nuovo testo dell'articolo 5 formulato ieri sera dalla Commissione, sul quale si è chiesta la votazione per parti separate. Va ancora precisato che già si proponevano, nei comma successivi, eccezioni o modifiche o precisazioni al contenuto normativo del primo comma; ed altrettanto si proponeva nei vari emendamenti presentati da deputati. Va considerato, infine, che l'esame sull'articolo è in corso e sarà ultimato e concluso con la votazione finale su tutto il testo.

Tali considerazioni mi inducono a ritenere che non sia eccepibile la preclusione, perché non è ancora deciso quale sarà per essere il contenuto normativo dell'articolo 5, che dipenderà dalle votazioni sulle varie parti separate. Quando la votazione sarà conclusa, l'Assemblea potrà o respingere tutto l'articolo, se lo riterrà non rispondente alla sua volontà, o proporre le necessarie rettifiche a norma dell'ultimo comma dell'articolo 107 del regolamento interno, che così si esprime: « So- « pra gli emendamenti già approvati che sem- « brano inconciliabili con lo scopo dell'oggetto « to della deliberazione o con alcune sue di- « sposizioni, possono proporsi le necessarie « rettifiche ».

Decido, pertanto, che non si può accogliere l'eccezione di preclusione. Avverto che il proponente, in ogni caso, a norma dello stesso articolo da lui invocato, può sempre proporre la questione pregiudiziale.

Si pone, quindi, in discussione l'emendamento della Commissione, salvo che alcuno

III LEGISLATURA

LVII SEDUTA

9 FEBBRAIO 1956

non proponga la questione pregiudiziale, il che è sempre possibile. Se nessuno propone la questione pregiudiziale, andiamo oltre.

Rilego l'emendamento della Commissione sostitutivo del secondo, terzo, quarto e quinto comma:

« Salvo quanto stabilito al precedente articolo 3, restano fermi i termini previsti dal titolo terzo della legge regionale 27 dicembre 1950, numero 104.

E' riconosciuta tuttavia la validità agli atti di trasferimento diretti alla trasformazione della piccola proprietà contadina in applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1948, numero 114, e successive aggiunte e modificazioni, di data certa anteriore al 25 ottobre 1955.

La superficie, oggetto degli atti di cui al comma precedente, va imputata sull'eventuale quota residuata ai proprietari, secondo i piani di individuazione e conferimento.

Non si dà luogo ai benefici di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, numero 114 ».

Comunico che l'Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste, onorevole Milazzo, per il Governo, ha presentato il seguente emendamento sostitutivo all'emendamento sostitutivo della Commissione:

« Gli atti di alienazione stipulati e registrati anteriormente al 25 ottobre 1955 conservano efficacia giuridica nei soli confronti degli acquirenti, semprechè risultino proprietari conduttori diretti o coltivatori diretti ed abbiano apportato nei terreni migliorie susseguenti al prosciugamento.

I predetti trasferimenti, però, non producono alcun effetto ai fini della determinazione della proprietà complessiva. »

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Ritiene Vossignoria che l'emendamento presentato dal Governo sia sostitutivo anche del primo comma dell'emendamento della Commissione? Mi riferisco al comma che sostituisce il secondo e che dice: « Salvo quanto stabilito al precedente articolo 3... »

Orbene, mi sembra che l'emendamento so-

stitutivo del Governo riguardi una materia completamente diversa da quella contemplata in questo comma dell'emendamento della Commissione. Per questo chiedeo se fosse sostitutivo anche di tale comma.

PRESIDENTE. Onorevole Milazzo, vuol dare il chiarimento richiesto dall'onorevole Franchina?

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Il mio emendamento è aggiuntivo al primo comma approvato ieri sera.

PRESIDENTE. Ma il suo emendamento è in contrasto con quello proposto dalla Commissione. Intende sostituirlo interamente o solo in una parte?

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Intendo sostituirlo interamente.

PRESIDENTE. Prendiamo atto della sua precisazione.

Comunico che gli onorevoli Marullo, Majorana della Nicchiara, Mangano, Adamo e Castiglia hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 5 in precedenza presentato dalla Commissione:

« In conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della legge 27 dicembre 1950, numero 104, non si tiene conto dei trasferimenti tra vivi registrati dopo il 25 ottobre 1955, qualora comportino una riduzione della superficie da conferire dei terreni oggetto della presente legge, tranne che si tratti di atti diretti alla formazione della piccola proprietà contadina, in applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1948, numero 114, e successive modificazioni, o anche di atti di vendita a coltivatori diretti e, in tal caso, non si applica il quarto comma dell'articolo 30 citato.

Non si tiene conto, altresì, degli atti di vendita o conferimento a società posteriori al 25 ottobre 1955. »

MARULLO. L'emendamento sostituisce i commi dell'articolo 5 non ancora votati, cioè gli ultimi quattro commi.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

III LEGISLATURA

LVII SEDUTA

9 FEBBRAIO 1956

FRANCHINA. Desidererei che il Governo e l'onorevole Marullo dicessero chiaramente se col loro emendamento intendono sostituire anche il secondo comma dell'articolo, il quale stabilisce che restano fermi i termini previsti dal titolo terzo della legge di riforma agraria. Dalla lettura dei due emendamenti non sembra che essi possano sostituire anche tale comma, nel quale — ripeto —, salva la de- roga per quanto si era stabilito con l'articolo 3 relativamente alla determinazione della clas- sificazione catastale (la legge di riforma agraria stabiliva la data del 6 giugno 1949, mentre ora si è stabilita quella del 25 ottobre 1955), si ripristinano tutti gli altri termini previsti dal titolo terzo della legge di riforma agraria.

Orbene, né l'emendamento del Governo né l'emendamento Marullo ed altri investono minimamente la scostanza di questa parte dello articolo; diguisachè io penso che, senza che sia necessario attendere la ciclostilatura e la distribuzione ai deputati del testo dei due emendamenti, l'Assemblea possa votare il se- condo comma dell'articolo 5, tranne che non ci sia una espressa richiesta di soppressione di questo secondo comma dell'articolo 5.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Sono costretto dalla presentazione di nuovi emendamenti a chiedere, per conto del Governo, il rinvio di 24 ore della discussione in corso, al fine di esaminare gli emendamenti stessi.

MACALUSO. Bene, bravo! E' una vergogna.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Non casca il mondo per un rinvio di 24 ore. Ed è necessario. (*Pro- teste dalla sinistra - Richiami del Presidente*)

CORTESE. E' una vergogna! I Trabia com- mandano all'Assemblea regionale! (*Rumori*)

MACALUSO. Non è legge ad personam! (*Discussione in Aula*)

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Sono talmente sereno

che non ho bisogno di rispondere a queste accuse.

FRANCHINA. Non è sereno.

PRESIDENTE. Sulla richiesta del Governo non si dà luogo a votazione, essendo nel di- ritto del Governo, di fronte alla presentazione di emendamenti, di richiedere che la discus- sione sia rinviata. La discussione proseguirà, pertanto, nella seduta successiva.

La seduta è rinviata a domani, 10 febbraio, alle ore 9,30, col seguente ordine del giorno:

A. — Comunicazioni.

B. — Discussione dei seguenti disegni e pro- poste di legge:

1) « Modifiche alla legge di riforma agraria » (79) (seguito);

2) « Esenzione dall'imposta sul be- stiame » (26);

3) « Modifiche al Testo unico 14 set- tembre 1931, n. 1175, per la finanza lo-cale » (83);

4) « Esenzione dall'imposta sul bestia- me » (117);

5) « Esenzione per gli assegnatari del- la riforma agraria dall'imposta e so- vraimposta fondiaria » (22);

6) « Esenzione dall'imposta terreni dei lotti assegnati in applicazione della legge di riforma agraria » (29);

7) « Provvedimenti in favore dei con- tadini assegnatari di cui alla legge nu- mero 104 del 27 dicembre 1950 » (78);

8) « Disciplina della ricerca e coltiva- zione delle sostanze minerarie della Re- gione » (71);

9) « Modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, con provvedimenti in ma- teria di avviamento al lavoro e di as- sistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati » (114).

La seduta è tolta alle ore 20,30.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore
Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo